



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti
Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Ufficio VI
Dell'ex Ministero della Salute

N. 0020475-P-10/07/2009 DGSAN I.4.c.c.8.10/2.

Risposta al Foglio del.....

N.....

Roma, ... 10 luglio 2009...

**Agli Assessorati alla Sanità delle
Regioni e delle Province
Autonome di Trento e di Bolzano**

Agli USMAF

LORO SEDI

E p.c a:

**Comando Carabinieri per la tutela della
salute**

Viale G. Rossini, 21
00198 Roma

Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena, 299
00161 Roma

Federalimentare

Federchimica

Federdistribuzione

Agli uffici II e VIII della DGSAN

**O G G E T T O: Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione del 29 maggio 2009
concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari**

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 maggio 2009 è stato pubblicato il regolamento indicato in oggetto che stabilisce i requisiti per l'immissione sul mercato dei materiali e degli oggetti attivi ed intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Tale Regolamento detta misure specifiche in aggiunta alle norme generali stabilite nel regolamento (CE) n.1935/2004 per garantirne l'impiego in condizioni di sicurezza

In particolare l'articolo 4, lettera e) del regolamento (CE) n. 450/2009 precisa *che i materiali ed oggetti di che trattasi possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui al capo II del presente regolamento.*

Tra le disposizioni di cui al Capo II sopra citato l'articolo 5 prevede un elenco comunitario delle sostanze che possono essere utilizzate nei **componenti attivi ed intelligenti** e le relative condizioni per l'iscrizione delle sostanze nello stesso elenco.

In pratica il regolamento (CE) n. 450/2009 definisce la procedura per l'inserimento nell'elenco delle sostanze impiegate nella produzione di detti materiali ed oggetti. Conformemente alla nuova disciplina gli operatori interessati dovranno presentare domanda di inserimento nell'elenco comunitario conformemente all'articolo 9 della norma generale sopraccitata. Le domande potranno essere presentate entro 18 mesi dalla pubblicazione degli orientamenti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) relativi alla valutazione della sicurezza utilizzate nei materiali e oggetti attivi e intelligenti (cfr. articolo 8).

Al riguardo si precisa che l'EFSA ha intenzione di pubblicare tali orientamenti nel rispetto della data prevista dal regolamento (CE) n. 450/2009 (6 mesi dal 30 maggio 2009).

Nel provvedimento in questione sono state inoltre stabilite previsioni specifiche in materia di **etichettatura** e di **dichiarazione di conformità** dei materiali ed oggetti di che trattasi che si applicheranno a decorrere dal 19 dicembre 2009.

Ciò premesso si pregano codesti Assessorati ed Associazioni in indirizzo di dare la massima diffusione della presente nota agli operatori/associati presenti sul territorio.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
firmato Dott. Silvio Borrello